

COMUNE DI CARDINALE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI CARDINALE

01. IL COMUNE DI CARDINALE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARDINALE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI NN. 01 - 29 , CONFINANTI CON COMUNI DI ARGUSTO, BADOLATO, BROGNATURO, CHIARAVALLE CENTRALE, DAVOLI, GAGLIATO, SAN SOSTENE, SATRIANO, SIMBARIO E TORRE DI RUGGIERO.

02. GLI ORGANI COMUNALI ESERCITANO NORMALMENTE LE LORO FUNZIONI NELLA SEDE DEL COMUNE. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' L' ABITATO IN CUI SI TROVA LA SEDE COMUNALE.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SU PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE. PERTANTO, CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' CHE RAPPRESENTA NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLA SUA COMPETENZA, IL DIRITTO ALLA SALUTE; PREDISPONE STRUMENTI IDONEI A RENDERLO EFFETTIVO, FAVORENDO UNA EFFICACE PREVENZIONE; ASSICURA LA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI TOTALI, AGLI INVALIDI ED AI PORTATORI DI HANDICAP.

ART. 05

TUTELA AMBIENTE E PATRIMONIO NATURALE STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E IDRICO.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ESISTENTE, RISTRUTTURANDOLO ADEGUATAMENTE IN MODO DA GARANTIRNE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO SOCIO-CULTURALE E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLO SPESE DI GESTIONE, SALVO LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICA CALAMITA'.

05. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE O DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 06 07 E 08 DELLA LEGGE 142/90 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE

FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUNO OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI E SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, POTENZIA LA DELEGAZIONE MUNICIPALE NELLA FRAZIONE ED ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE COI COMUNI VICINIORI E CON LA PROVINCIA.

ART. 11

VIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI;

B) LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

C) LA CONCESSIONE A TERZI;

D) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI;

E) LA GESTIONE IN ECONOMIA.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14

POTERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. PER IL COMPUTO DEL QUORUM PREVISTO DALL' ARTT. 45 , COMMA 02 E 04 DELLA LEGGE N. 142/90 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE E QUESTI NE PRENDE ATTO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL CO.RE.CO. DI PRENDERE ATTO DELLE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 O LA PRESA D' ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA

02 .

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 17

GRUPPO CONSILIARE

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTE LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. I GRUPPI CONSILIARI DESIGNANO AUTONOMAMENTE I LORO CAPI GRUPPO LE CUI FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' DEL COMUNE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO E NE CONTROLLA LA ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIEDE LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO DA CONVOCARSI ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA EGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE, E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE SI APPLICANO LE NORME PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELLA ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DUE VOLTE L'ANNO: L'UNA NEI MESI DI MARZO, APRILE O MAGGIO E L'ALTRA NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE O NOVEMBRE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA B, L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO SARA' CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI PUNTI ALL' O.D.G. , DAL CO.RE.CO. O DALLA PREFETTURA.

05. IN CASO DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL CO.RE.CO. O DEL PREFETTO; NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO O.D.G. , DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA PER LE SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA PER LE SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

03. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO RAGGIUNGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO.

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27

01. POSSONO ESSERE COSTITUITE COMMISSIONI SPECIALI, SU PROPOSTA DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE ELEZIONE, DURATA IN CARICA, REVOCA.

ART. 28

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 06 ASSESSORI SCELTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 29

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLA DI ASSESSORE.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE E LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. DELL' ARTT. 39 , COMMA 01, LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

ART. 30

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 31

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA AI SENSI DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SINDACO CHI HA LE FUNZIONI VICARIE LO SOSTITUISCE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE ANZIANO.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

05. LA SURROGA SARA' EFFETTUATA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 34 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

06. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 32

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA. IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

ART. 33

DIMISSIONI DEL SINDACO E' DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B), N. 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. E SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 , 06 DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 34

DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

01. LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
 - A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 31 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, E DELL' ARTT. 37 , SESTO COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 35

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO E DELL' ARTT. 37 , SESTO COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEL LORO ASSESSORATO.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O O DI VACANZA DALLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 31 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO.

06. LE ATTRIBUZIONI E LA FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05

POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO E AL SEGRETARIO.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 38

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 39

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 40

COMPETENZE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTA NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCERTARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL COMMA 01 , NONCHE' ALL' ARTT. 10 IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO NELLE FRAZIONI.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE L'ENTE INTERESSATO.

09. OVE IL SINDACO NON ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02 , IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO.

10. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE: NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA LA DATA DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

- H) RILASCIATA ATTESTAZIONE DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- I) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA PRIMA ADUNANZA;
- L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ;
- M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI.
02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 42

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 LETTERA C), DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
 - A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
 - B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
 - C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
 - E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 43

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I DIRIGENTI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. IL SEGRETARIO, INOLTRE:

A) ROGA I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI, AI SENSI DI LEGGE E TIENE LO SPECIALE REPERTORIO;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 42 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO;

C) ESPRIME IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.05.1990 N. 142 ;

D) EMANA ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L`APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI;

E) PARTECIPA AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL`AMBITO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 44

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO CHE VIENE PREVISTO COME FIGURA DI ORGANICO E NON PER NOMINA COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O D`IMPEDIMENTO.

ART. 45

COMPITI DIRIGENZIALI

01. I DIRIGENTI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL`ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL`AMMINISTRAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. I DIRIGENTI, NELL`ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

ART. 46

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A CONDIZIONE CHE NE RAVVISI L`OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA, INDIVIDUA LE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI E CONFERISCE L`INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE PREDETTE AREE A DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE.

02. L`INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLA DIREZIONE DELL`UFFICIO SERVIZIO, E' TRIENNALE ED E' RINNOVABILE O REVOCABILE, IN QUALSIASI MOMENTO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN CONFORMITA' DELL` ARTT. 51 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N.

142 .

03. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI',
L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 47

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA
L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA',
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI,
PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA
CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA,
EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32
, COMMA 02 , LETTERA N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. QUALORA S'INTENDE ADDIVENIRE ALLA REVOCA DEI SINGOLI
AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA
MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEV'ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA
CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO
POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED
UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI,
PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE
PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE.

ART. 48

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23
DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE
MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'
ARTT. 47 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN
CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO
SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I
RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE LO SCEGLIE TRA I
DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE. IL RESTANTE PERSONALE
E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E
LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO
COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE,
LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI
DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA
GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA

COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 49

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 50

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08.05.1990 N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATE DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 51

FINANZA LOCALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A)IMPOSTE PROPRIE;

B)ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C)TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D)TRASFERIMENTI ERARIALI;

E)TRASFERIMENTI REGIONALI;

F)ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G)ALTRE ENTRATE.

03. NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L'ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO.

04. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSONO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARI E DIFFERENZIATE A SINGOLI GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI. POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN

RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA.

ART. 52

CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE. PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI

CONTI ECONOMICI DEI SERVIZI, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLE.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' A CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE A CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AL REVISORE DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 53

REVISORE DEI CONTI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. SARANNO, ALTRESI', PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE NUOVE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E IL REVISORE.

02. SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE, IN MODO DA ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, E VERRANNO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, ESTENDENDO AL REVISORE, IN QUANTO COMPATIBILE, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI REVISORI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

ART. 54

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE TITOLO E DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE

ART. 55

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE

01. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO, IN MANCANZA DI DIVERSA ED ESPLICITA INDICAZIONE, SI CONSIDERANO CITTADINI TUTTI COLORO CHE SONO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E COLORO CHE CON ESSI ABBIANO UN RAPPORTO QUALIFICATO, PER RAGIONI DI LAVORO, DI STUDIO O DI UTENZA DEI SERVIZI. AI CITTADINI RESIDENTI CHE ABBIANO SUPERATO IL 18 ANNO DI ETA', VIENE RILASCIATO UN DOCUMENTO CHE ABILITA ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AL PRESENTE TITOLO. IL MEDESIMO DOCUMENTO VIENE RILASCIATO SU RICHIESTA AI SOGGETTI CHE ABBIANO UN RAPPORTO QUALIFICATO CON IL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 56

FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE.

01. PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI RAPPORTI TRA I CITTADINI E LE FORME DI SOLIDARIETA', AGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI OPERANTI NEL COMUNE ED ISCRITTI ALL'ALBO, VENGONO ASSICURATI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI ED INDIRETTI, SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI CHE SARANNO CONTENUTI IN APPOSITE NORME REGOLAMENTARI.

02. E' ISTITUITO UN ALBO OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE.

03. NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE INDICATI:

A) LE FINALITA' PERSEGUITE E LA RELATIVA ATTIVITA';

B) LA CONSISTENZA ASSOCIATIVA;

C) GLI ORGANI, I SOGGETTI DOTATI DI RAPPRESENTANZA ED OGNI ALTRO ELEMENTO IDONEO AD IDENTIFICARE L'ORGANISMO ASSOCIATIVO.

04. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' ESSERE ALTRESI' FAVORITA ATTRAVERSO IDONEE FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

05. FERME RESTANDO LE FORME DI DECENTRAMENTO ORGANIZZATORIO PREVISTE DALLO STATUTO, L'APPOSITO REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI QUARTIERE O FRAZIONE PER GARANTIRE NEL RISPETTO DELLE RESPONSABILITA' ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI DELL'ENTE, LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E IL CONFRONTO TRA LE DIVERSE ISTANZE.

06. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESPRIMERSI CON RISOLUZIONI SU CUI GLI ORGANI COMPETENTI HANNO OBBLIGHI DI PRONUNCIA.

07. PUO' ESSERE ALTRESI' PREVISTO PER GLI STESSI ATTIVITA' CONSULTIVA SECONDO I CRITERI, LE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE NELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 57

ISTANZE, INTERROGAZIONI E PETIZIONI.

01. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E I CITTADINI, ANCHE IN FORMA COLLETTIVA, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU DETERMINATI COMPORAMENTI O ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NONCHE' ISTANZE PER RICHIEDERE L'EMANAZIONE DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO E PETIZIONI PER ATTIVARE L'INIZIATIVA SU QUESTIONI DI INTERESSE DELLA COMUNITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' DISCIPLINARE I TEMPI E LE FORME DI PROPOSIZIONE E DI RISPOSTA, ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' ED OGNI ALTRO CRITERIO, MODALITA' E PROCEDURA PER RENDERE EFFETTIVE TALI FACOLTA' DEI CITTADINI.

ART. 58

PROPOSTE

01. LA POPOLAZIONE ESERCITA L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA CONSILIARE, PER LE MODIFICHE STATUTARIE E PER L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA. IN QUESTO CASO LA COMMISSIONE E' ISTITUITA SE LA PROPOSTA E' FATTA PROPRIA DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. L'INIZIATIVA SI ESERCITA MEDIANTE PROPOSTE DI ALMENO 250 CITTADINI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'IPOTESI DI ACCORDO TRA IL COMITATO PROMOTORE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I TERMINI ENTRO CUI IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULLA PROPOSTA, NONCHE' I TEMPI E LE MODALITA' DELLE PROPOSTE, ED I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONE IL COMITATO PROMOTORE.

ART. 59

REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO ED ABROGATIVO

01. E' INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA ALMENO 500 CITTADINI.

02. CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA, PUO' ESSERE INDETTO REFERENDUM PROPOSITIVO ED ABROGATIVO NELLE MATERIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO NELLA PARTECIPAZIONE.

ART. 60

EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. QUANDO L'ATTO NON SIA ANCORA STATO ESEGUITO, O SI TRATTI DI ATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA, FRAZIONATA O DIFFERITA, L'INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO HA EFFICACIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL QUALE SI EFFETTUA LA CONSULTAZIONE.

02. IL REFERENDUM E' VALIDO SE HA PARTECIPATO AL VOTO ALMENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO. IL CONSIGLIO COMUNALE NE VALUTA CON TEMPESTIVITA' IL RISULTATO IN APPOSITA SEDUTA, AI SENSI E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO PREVEDE I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEL COMITATO PROMOTORE IN ORDINE ALLA DISCUSSIONE DEI RISULTATI.

04. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE RITENGA DI NON ADERIRE AL PARERE

ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE SULLA QUESTIONE OGGETTO DEL REFERENDUM, DEVE ESPRESSAMENTE PRONUNCIARSI CON UNA DELIBERAZIONE CONTENENTE AMPIA E SODDISFACENTE MOTIVAZIONE. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE APPROVATA DA ALMENO 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IN MATERIA DI REGOLAMENTI, IL PARERE EMERSO DALLA CONSULTAZIONE POPOLARE HA EFFICACIA VINCOLANTE PER LE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA SIA STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ART. 61

MATERIE ESCLUSE

01. NON E' AMMESSO REFERENDUM SU NORME REGOLAMENTARI INERENTI LE SEGUENTI MATERIE:

- A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE O DECADENZE;
- B) PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- C) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) TRIBUTI E TASSE.

ART. 62

COMITATO PROMOTORE

01. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.

02. IL COMITATO PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE SUL CONTENUTO DELLE NORME SOTTOPOSTE A REFERENDUM. QUANDO L'ACCORDO SIA STATO RAGGIUNTO, IL REFERENDUM NON HA LUOGO.

03. NELLE FORME E NEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, IL COMUNE PUO' MODIFICARE CON ESPLICITI PROVVEDIMENTI LE NORME SOTTOPOSTE A REFERENDUM NEL SENSO INDICATO DALLA RICHIESTA POPOLARE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA COMPOSIZIONE ED I POTERI DEL COMITATO DEI GARANTI PER IL REFERENDUM.

ART. 63

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'

01. PRECEDENTEMENTE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM, IL TESTO DEI QUESITI VIENE SOTTOPOSTO AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SI PUO' PROCEDERE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME IN SEGUITO A PARERE POSITIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 64

TUTELA CIVICA

01. OGNI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE SI RITENGA LESO DA UN PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI DEL COMUNE PUO' PROPORRE MEMORIA SCRITTA AL COMUNE STESSO, RICHIEDENDO LA MODIFICA, LA RIFORMA, LA REVOCA O L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

02. ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA MEMORIA, IL COLLEGIO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, SENTITO L'INTERESSATO, SE LO

STESSO NE FACCIAMO RICHIESTA, PROPONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO LA CONFERMA O L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA. L'ORGANO COMPETENTE E' OBBLIGATO ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE PUO' DISCOSTARSI DALLA PROPOSTA CON ADEGUATA MOTIVAZIONE.

03. IL COLLEGIO E' COMPOSTO DAL SINDACO E DA 02 CONSIGLIERI NOMINATI DAL CONSIGLIO, DI CUI UNO DI MINORANZA E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO E' TENUTA PER TURNI TRIMESTRALI DAI MEMBRI DEL COLLEGIO STESSO.

05. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I CRITERI E LE PROCEDURE DI RICORSO AL COLLEGIO ED IL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.

06. SU RICHIESTA DELL'UFFICIO DEI DIRITTI, ALLE UDIENZE POSSONO ESSERE SENTITI I CITTADINI PERCHE' SVOLGANO ANCHE ORALMENTE ISTANZE E PETIZIONI. IL COLLEGIO COMUNICHERA' NEL CORSO DELLA MEDESIMA UDIENZA QUELLE DI CUI INTENDE TENER CONTO ATTIVANDO PROPRI POTERI DI INIZIATIVA.

07. ALLE UDIENZE I CITTADINI POSSONO FARSI ASSISTERE DA UN LEGALE.

ART. 65

UFFICIO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

01. NEL QUADRO DI UNA DISCIPLINA DIRETTA A RICONOSCERE I DIRITTI DEI CITTADINI E A GARANTIRE L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA E L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' IL SUO BUON ANDAMENTO, E' ISTITUITO L'UFFICIO PER I DIRITTI DEL CITTADINO.

02. L'UFFICIO HA COMPETENZA SULL'ATTIVITA' DI TUTTE LE UNITA' COMUNALI NONCHE' SULLE AZIENDE, LE ISTITUZIONI E GLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO O ALLA VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE NE DETERMINA LA COMPOSIZIONE, I POTERI E LE CARATTERISTICHE.

ART. 66

FUNZIONI

01. L'UFFICIO RICEVE E FORMALIZZA LE PROTESTE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI IN ORDINE AI RITARDI, ALLE NEGLIGENZE ED OGNI ALTRO DISSERVIZIO DA RICONNETTERSI ALLA STRUTTURA O ABUSO COMMESSO DAI DIPENDENTI COMUNALI O DA ORGANI DELL'ENTE.

02. L'UFFICIO ORGANIZZA ALTRESI' L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE RIVOLTA AL CITTADINO PER CONSENTIRNE L'ACCESSO AGLI ORGANI COMUNALI, NONCHE' LA CONOSCENZA E L'ATTIVABILITA' DEI SUOI DIRITTI.

ART. 67

DIFENSORE CIVICO

01. NEL QUADRO DI UNA DISCIPLINA DIRETTA A RICONOSCERE I DIRITTI DEI CITTADINI E A GARANTIRE L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA E L'ACCESSO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' IL SUO BUON ANDAMENTO, E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON UNA MAGGIORANZA DI 3/5 DEI COMPONENTI ALL'INTERNO DI UNA ROSA DI TRE CANDIDATI INDICATI DALLA GIUNTA COMUNALE SENTITE LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, DEL MOVIMENTO DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO, DEI PARTITI E DEI SINDACATI ED I CAPI GRUPPO PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEFINISCI I CASI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'. IL MANDATO HA UNA DURATA DI QUATTRO ANNI, INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELLA LEGISLATURA; NON SI PUO' ESSERE NOMINATI PER PIU' DI DUE VOLTE.

ART. 68

PREROGATIVE

01. IL DIFENSORE CIVICO ASSOLVE LE PROPRIE FUNZIONI CON PROBITA', ONESTA', INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' ED ADEGUATA PREPARAZIONE GIURIDICA.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' PREVEDERE APPOSITE NORME PER GARANTIRE L'INDIPENDENZA E L'AUTONOMIA DEL DIFENSORE CIVICO NONCHE' I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA.

03. DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE LE CAUSE DI DECADENZA DALL'UFFICIO, I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, NONCHE' LE MODALITA' DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI CON L'AMMINISTRAZIONE.

ART. 69

FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO RICEVE E FORMALIZZA LE PROTESTE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI IN ORDINE AI RITARDI, ALLE NEGLIGENZE E A OGNI ALTRO DISSERVIZIO IMPUTABILE ALLA STRUTTURA O ABUSO COMMESO DAI DIPENDENTI COMUNALI E DAGLI ORGANI DELL'ENTE.

02. IL DIFENSORE HA COMPETENZA SULL'ATTIVITA' DI TUTTE LE UNITA' COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI, NONCHE' SULLE AZIENDE, LE ISTITUZIONI E GLI ENTI DIPENDENTI O IN GENERE SOTTOPOSTI AL CONTROLLO O ALLA VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. TRAMITE APPOSITA INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI INTERESSATI, IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESTENDERE LA PROPRIA COMPETENZA ANCHE AGLI UFFICI STATALI PERIFERICI.

TITOLO 06

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 70

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO 12 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

03. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.